

Ordinanza del Presidente N° 1 del 13/1/2020

**Oggetto: interdizione area demaniale marittima sita in
Albissola Marina (SV)**

Struttura Proponente: Ufficio Territoriale di Savona



ORDINANZA N° 1

IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTO**, in particolare, l’art. 8, comma 3 lettera m) della citata Legge n. 84/94 che stabilisce che il Presidente dell’Autorità Portuale *“amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale affidata in amministrazione”*;
- VISTO** l’art. 22, comma 3, della ricitata Legge n. 84/94, ai sensi del quale *“i limiti territoriali delle AdSP individuate nell’allegato A che, ai sensi di cui all’articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall’articolo 7 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorità portuali”*;
- VISTO** il Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 6 aprile 1994, recante *“individuazione dei limiti delle circoscrizione territoriale dell’autorità portuale di Savona”* e che ha stabilito che la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Savona è costituita dalle *“aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi fino alla sponda destra del Rio Sodino”*;
- VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione dall’art. 5 all’art. 58 approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale;
- RICHIAMATA** la nota del Comune di Albissola Marina (SV) con la quale viene evidenziato che il fortunale del 29/30 ottobre 2018, ha causato un fenomeno franoso che ha fortemente danneggiato la porzione sud del terrapieno, destinato a parcheggio a pagamento, denominato “Piazzale Margonara”, sito nel Comune di Albissola Marina;
- CONSIDERATO** che i sopralluoghi eseguiti sulle aree in oggetto hanno evidenziato non solo il persistere del fenomeno franoso ma anche che tale situazione può creare, nell’ambito dell’arenile sottostante il predetto terrapieno - individuato nella planimetria che si allega alla presente, potenziali danni a persone e/o cose, essendo l’arenile succitato aperto alla libera fruizione;
- VALUTATO**, pertanto, necessario, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, interdire l’accesso a persone e/o cose alla porzione di arenile individuata nella planimetria che si allega

alla presente ordinanza onde formarne parte integrante e sostanziale mediante l'adozione di apposito provvedimento;

VISTA l'esigenza di procedere alla perimetrazione della succitata porzione di arenile in attesa dell'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza della stessa;

SENTITO il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona;

ORDINA

ART. 1 DISPOSTO

L'accesso a persone e/o cose alla porzione di arenile, sita nel comune di Albissola Marina (SV), individuata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento è interdetto con decorrenza immediata.

ART. 2 ESENZIONI

Sono esentati dal divieto di cui all'art. 1, previa l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, il personale dipendente delle Autorità e dei corpi di Polizia competenti per la vigilanza ed il rispetto della presente Ordinanza, il personale degli Enti e delle altre Autorità che dovessero intervenire in caso di emergenza nonché il personale ed i mezzi della ditta esecutrice degli interventi di messa in sicurezza dell'area.

ART. 3 ESPOSIZIONE ORDINANZA

La presente Ordinanza deve essere affissa presso le barriere poste a perimetrazione dell'area interdetta, pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa alle altre Amministrazioni competenti.

ART. 4 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della sottoscrizione e pubblicazione fino ad ultimazione dei lavori di messa in sicurezza delle aree.


ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI


5.1 Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 57 del c.p.p., competenti per territorio, sono incaricati dei controlli sul rispetto della presente Ordinanza.

5.2 Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni singola fattispecie prevista dalla presente Ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie trattate con questo provvedimento.

5.3 Per l'applicazione delle singole sanzioni si dovrà tenere conto del criterio di specialità stabilito dall'art. 9 della Legge 689/81 richiamata in premessa.
Genova, 13 Gennaio 2020.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Emilio Signorini





 AREA INTERDETTA

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 1 DEL 13.01.2020